

---

# L'onere della prova nel nuovo processo tributario

---

di [Enrico Larocca](#)

**Publicato il 6 Ottobre 2022**

La riforma della Giustizia e del processo tributario contenuta nella Legge 130/2022 ha apportato apprezzabili modifiche al sistema delle prove dell'atto impositivo. L'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'articolo 7 del decreto legislativo 546/1992 norma che si occupa di regolamentare i poteri delle Corti di giustizia tributaria. Una norma inserita a sorpresa nella legge di riforma, della quale non ce n'è traccia nel disegno di legge, da salutare con favore sebbene con i limiti che verranno descritti nel presente articolo.

## Onere della prova nel processo tributario: la norma

L'articolo 6 della legge 130/2022 apporta una modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 546/1992 introducendo il comma 5 bis che stabilisce quanto segue:

**Art. 7 comma 5-bis  
D.Lgs. 546/1992**

*"L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.*

*Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.*

*Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati."*

**La norma entra in vigore a partire dal 16/09/2022.**

**Cosa è cambiato e cosa no**

Innanzitutto, dobbiamo subito rimarcare che la norma contenuta nell'articolo 7, comma 5 bis del decreto legislativo 546/1992, risulta collocata nel processo e non nel procedimento e appare abbastanza piana nella sua esposizione letterale.

Essa ha il pregio di assegnare esplicitamente **al giudice tributario la responsabilità della valutazione della prova dei fatti contestati** dagli uffici agli atti di causa.

Come è stato giustamente osservato, esiste una **stretta relazione tra la motivazione dell'atto impositivo e la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa tributaria.**

La prova, infatti, serve per dimostrare il fondamento di fatto; mentre la motivazione serve ad illustrare il fondamento di fatto e di diritto della pretesa tributaria.

Ma la prova nel procedimento dipende **dai tipi di controllo e dalla natura ed ampiezza dell'istruttoria** con la conseguenza che talvolta essa ricade sull'ufficio e tal altra sul contribuente nei casi, ad esempio, di **presunzioni legali relative.**

Quello che è importante stabilire è che **la nuova norma impone all'Amministrazione di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato**<sup>[1]</sup>.

**Pertanto, il giudice deve dichiarare la nullità dell'atto impugnato allorquando:**

1. manca la p



**Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo**

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento